

N. R.G. 71/2023-1 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al **n. R.G. 71/2023 P.U.** per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:

GERARDINA SGARRO, C.F. SGRGRD57S43C514H – con l'Avv. **GIANNI TURCO**

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22.11.2023 la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando il proprio stato di sovraindebitamento (derivante dall'attività libero-professionale svolta dal 1996 al 2018) e mettendo a disposizione della massa dei creditori la quota di proprietà dell'immobile cointestato con il marito Torques Pasquale, il quale si è dichiarato disponibile sia ad acquistare tale frazione di proprietà che ad accollarsi per intero il residuo mutuo stipulato proprio per l'acquisto in comunione di tale immobile sito in Crema, che costituisce l'attuale abitazione dei coniugi.

Alla domanda di accesso allo strumento di soluzione della crisi è stata allegata, oltre alla documentazione a sostegno delle allegazioni ivi contenute, la prescritta relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C., avv. Ugo Marazzi.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, all'udienza del 18.04.2024 il difensore della ricorrente si è riportato al ricorso ed alla nota difensiva autorizzata, mentre il Gestore avv. Marazzi si è rimesso alle determinazioni del Tribunale in ordine specialmente alle modalità con cui effettuare la liquidazione del patrimonio della ricorrente.

* * *

Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato Sgarro Gerardina.



In primo luogo, va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Cremona, ai sensi dell'art. 27 CCI, avendo la ricorrente residenza e domicilio in Crema.

Secondariamente, la produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed a seguito delle richieste del G.D. alla prima udienza, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti della richiedente, non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario e della Cassa previdenziale forense (per un totale di circa 190.000 euro), nonché l'impegno finanziario derivante dalla stipula del mutuo, cointestato col marito e finalizzato all'acquisto dell'immobile in comproprietà con quest'ultimo, a fronte di pressoché nulle disponibilità liquide e reddituali e tenendo conto che il suo patrimonio è costituito essenzialmente proprio dalla quota di proprietà dell'immobile gravato dal mutuo sopra citato.

Il meccanismo proposto dalla ricorrente per mettere a disposizione dei creditori un importo atto a soddisfarne almeno in parte le pretese (peraltro, per quanto riguarda ADER, già fatte valere attraverso l'iscrizione di ipoteca sulla quota di proprietà dell'immobile e un pignoramento presso terzi effettuato rispetto al conto corrente Postepay) è quello della cessione al marito della propria quota immobiliare ad un prezzo di € 30.000,00 (corrispondente, in sostanza, ad $\frac{1}{2}$ della differenza tra il valore commerciale dell'immobile e l'importo ancora dovuto alla banca mutuante) ed all'assunzione d'impegno, da parte di questi, di accollo del residuo del mutuo ancora gravante solidalmente sulla coppia, rispetto al quale la Banca creditrice ha prestato il proprio assenso, così da liberare la Sgarro dal debito senza però liberare l'accollante dall'impegno anche per la quota del debitore liberato. Allo stesso tempo, il sig. Toques ha depositato dichiarazione con cui rinuncia a qualsivoglia credito e diritto di surrogazione/regresso nei confronti della moglie, come da dichiarazione datata 2.04.2024 e allegata sub doc. 2 alla memoria integrativa depositata in data 4.04.2024.

Ora, pur trattandosi di questione che attiene eminentemente la fase liquidatoria, questo Collegio ritiene utile prendere sin d'ora posizione altresì sulla richiesta, contenuta negli atti difensivi della ricorrente Sgarro, di acconsentire alla cessione della quota immobiliare in favore del marito (che ha depositato offerta irrevocabile d'acquisto per € 30.000,00, subordinata all'apertura della procedura di Liquidazione controllata) senza passare attraverso apposita procedura competitiva.

Tale richiesta non può essere avallata, per due principali motivi:

- i) il primo è che la liquidazione competitiva del patrimonio è il canone pressoché irrinunciabile (salvo casi eccezionali e di comprovata convenienza per la procedura) di tutte le procedure concorsuali regolamentate dal codice della crisi, poiché volto sia a tutelare le legittime aspettative dei creditori che la trasparenza della procedura;
- ii) il secondo è che agli atti manca una perizia di stima del valore attualizzato dell'immobile e del presumibile realizzo della vendita della quota riferibile alla ricorrente ammessa alla procedura di sovraindebitamento, con la conseguenza che l'offerta di € 30.000 avanzata dal Toques deve essere messa di fronte alla prova del mercato, non



potendosi il Tribunale accontentare delle considerazioni svolte negli atti difensivi della ricorrente.

Dunque, stante la subordinazione dell'impegno all'accollo del mutuo alla acquisizione dell'intera proprietà dell'immobile contenuta nelle due dichiarazioni depositate dal proponente Toques Pasquale e dalla banca creditrice, il Liquidatore (con la supervisione del Giudice delegato) dovrà predisporre una vendita competitiva della quota di proprietà dell'immobile intestata alla Sgarro che parta dall'importo di € 30.000,00 e che preveda altresì l'impegno di accollo della quota del mutuo tutt'oggi gravante sulla debitrice ammessa alla procedura di sovraindebitamento.

Allo stato non vi sono quote di reddito da acquisire alla procedura, ma la disposizione di cui all'art. 268, comma 4, lett. b) e l'assimilazione della procedura di liquidazione controllata a quella "maggiore" della liquidazione giudiziale - per quanto compatibile - impongono al Liquidatore di segnalare, in corso di procedura e sino all'eventuale provvedimento di esdebitazione, eventuali redditi o altre poste attive che dovessero manifestarsi nel patrimonio della ricorrente, al fine di valutarne l'acquisizione alla procedura.

Occorre infine espressamente dichiarare che l'espresso richiamo che l'art. 270 fa della norma di cui all'art. 150 CCI determina necessariamente il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio della ricorrente (tra cui il pignoramento presso terzi segnalato dalla difesa della Sgarro), proprio per evitare la violazione della *par condicio creditorum*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **GERARDINA SGARRO, C.F. SGRGRD57S43C514H**;
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Ugo Marazzi di Crema, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI e tenendo conto di quanto indicato nella parte motiva di questa sentenza;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'immobile in comproprietà con Toques Pasquale, che potrà continuare ad essere utilizzato da quest'ultimo e dalla ricorrente;



- 6) **dispone** che il Liquidatore provveda a notificare a Intesa San Paolo s.p.a., quale interessata dalla proposta di accollo del mutuo da parte del Toques, la presente sentenza, al fine di eventuali impugnazioni;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni immobili, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Tribunale www.tribunale.cremona.giustizia.it.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 9/05/2024

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

